


ORDINANZA N° 4 DEL 02/04/2026

**ORDINANZA SINDACALE  
DEL 02 APRILE 2026**



Ufficio: RIPARTIZIONE IV

**Oggetto: Condizioni meteo avverse e rischio idrogeologico: chiusura temporanea dei sentieri e percorsi montani, fronte monte Morrone.**

L'anno duemila ventisei addì due del mese di aprile, il Sindaco Avv. Luca Tirabassi

Visti i bollettini di allerta meteo emessi dal Centro Funzionale della Regione Abruzzo / Protezione Civile ed in particolare il bollettino in data odierna, pervenuto agli atti del Comune nel quale è prevista una criticità elevata di allerta rossa ed arancione, per fenomeno valanghe, che interessa un vasto territorio montano abruzzese, ivi incluso il fronte della Maiella e in ogni caso i restanti "meteonivozone";

Accertato:

- che negli ultimi giorni si registra una emergenza meteorologica straordinaria per la stagione, con copiose e continue precipitazioni di pioggia intensa, anche nevose sui circostanti pendii;
- che tale situazione può comportare un pregiudizio ed un rischio per la pubblica incolumità, soprattutto nelle aree del territorio comunale prospicienti ed immediatamente adiacenti i pendii del monte Morrone dove ai fenomeni delle precipitazioni piovose, si aggiunge la presenza di neve già dalle prime pendici;
- che il pericolo di dissesti, caduta massi e smottamenti non può essere scongiurato atteso il perdurare della situazione meteorologica di allerta per cui si rende necessario, in via d'urgenza e per ragioni di indifferibilità, adottare la presente ordinanza;

**Visti:**

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il D. Lgs. n. 1/2018 codice di protezione civile;
- il piano comunale di protezione civile;

**ORDINA**

- 1) è vietato a chiunque accedere a piedi ai sentieri del Morrone di Sulmona, versante sud, sotto indicati:
  - R6 (Marane-Fonte D'Amore) tutte le direzioni;
  - R5 -R6 (Fonte D'Amore) tutte le direzioni;
  - Q6 (località Marane Palazzo) tutte le direzioni;
  - R8-S (località Badia-Eremo S. Onofrio) tutte le direzioni.

2) è vietato a chiunque accedere a piedi e con i mezzi, agli accessi del Morrone di Sulmona, versante sud, sotto indicati:

- Strada di arroccamento all'Eremo di San Pietro Celestino;
- Tagliafuoco da cimitero del Bagnaturo;
- Strada comunale per "Le Vicenne", lato destro e sinistro dalla casetta del poligono di tiro delle Marane;
- Via San Giuseppe (dopo il civico n.4);
- Via Fonte D'Amore (dalle vasche di raccolta acqua su tutte le direzioni del versante montano).

3) è vietato, comunque, a chiunque accedere a piedi e con i mezzi, a tutti i sentieri e accessi al Morrone di Sulmona, versante sud, anche se qui non espressamente menzionati.

### DISPONE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e sino a tutto il 07 aprile 2026, fatte salve disposizioni espresse di integrazione e modifica;
- la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sulmona;
- ne venga data adeguata comunicazione alla cittadinanza mediante i canali di diffusione ordinariamente utilizzati;
- copia della presente sia trasmessa a:
  - Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
  - Comando Polizia locale
  - Prefettura – UTG
  - Commissariato di Polizia di Stato
  - Comando Stazione dei Carabinieri di Sulmona
  - Comando Stazione Carabinieri Forestale di Sulmona
  - Protezione Civile della Regione Abruzzo
  - Provincia dell'Aquila
  - Protezione Civile locale.
  - Parco Nazionale della Maiella

### AVVERTE CHE

- l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



Il Sindaco  
Avv. Luca Tirabassi

